

Doc. XXIII
n. 15

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**

(istituita con legge 23 marzo 1988, n. 94)

(composta dai senatori: *Chiaromonte, Presidente; Cabras, Calvi, Vice Presidenti; Azzarà, Segretario; Alberti, Benassi, Cappuzzo, Corleone, Ferrara Pietro, Fogu, Fontana Elio, Gualtieri, Imposimato, Lombardi, Murmura, Pisanò, Sartori, Sirtori, Tripodi, Vetere, Vitale;* e dai deputati: *Guidetti Serra, Segretario; Andò, Azzaro, Bargone, Becchi, Binetti, Cafarelli, Caria, Costa Raffaele, Forleo, Fumagalli Carulli, Lanzinger, Lo Porto, Mancini Giacomo, Mannino Antonino, Meleleo, Rossi di Montelera, Umidi Sala, Vairo, Violante*)

**Relazione sulle risultanze dell'indagine preliminare di una
delegazione della Commissione sugli arresti domiciliari a Napoli**

approvata dalla Commissione nella seduta del 13 marzo 1990

—————
Comunicata alle Presidenze il 15 marzo 1990

ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1988, n. 94
—————

PAGINA BIANCA

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

Roma, 15 marzo 1990

IL PRESIDENTE

Prot. n. 3213/90

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1988, n. 94, l'unita relazione sulle risultanze di una indagine preliminare sugli arresti domiciliari a Napoli, che questa Commissione parlamentare d'inchiesta ha approvato nella seduta del 13 marzo scorso.

Con i migliori saluti

Gerardo Chiaromonte



All.:n. 1

Onorevole

Sen. Prof. Dott. Giovanni SPADOLINI
Presidente del
Senato della Repubblica

R O M A

PAGINA BIANCA

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

Roma, 15 marzo 1990

IL PRESIDENTE

Prot. n. 3214/90

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1 della legge
23 marzo 1988, n. 94, l'unita relazione sulle risultanze
di una indagine preliminare sugli arresti domiciliari a
Napoli, che questa Commissione parlamentare d'inchiesta
ha approvato nella seduta del 13 marzo scorso.

Con i migliori saluti

Gerardo Chiaromonte



All.: n. 1

On. Prof. Dott. Leonilde IOTTI

Presidente della
Camera dei Deputati

R O M A

PAGINA BIANCA

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**Relazione su un'indagine preliminare della Commissione
sugli arresti domiciliari a Napoli**

Nel corso di un sopralluogo a Napoli di una delegazione della Commissione, svoltosi nel maggio 1989, esponenti di forze di polizia e taluni magistrati inquirenti hanno espresso perplessità per l'elevato numero di arresti domiciliari, e per ripetute violazioni alle prescrizioni restrittive, che avevano determinato o facilitato l'evasione di noti capi-camorra.

La corte di appello di Napoli ha comunicato che, fino a maggio 1989, rislutavano nel distretto 578 detenuti agli arresti domiciliari, di cui 232 di competenza del tribunale di Napoli, e che, inoltre, di costoro 21 erano imputati ex articolo 416 bis del codice penale (associazione a delinquere di carattere mafioso).

Sulla base della prodotta documentazione sono stati esaminati estratti di 15 fascicoli del tribunale e corte di appello di Napoli, di un fascicolo del tribunale di S. Maria Capua Vetere, di due fascicoli del tribunale di Avellino, tutti riguardanti il predetto delitto.

Occorre innanzitutto considerare che la materia degli arresti domiciliari, nel periodo precedente la visita a Napoli, era regolata dagli articoli 254-bis e seguenti del vecchio codice di procedura penale; tali norme facevano riferimento alla necessità che il giudice, nel concedere la misura innanzi indicata, valutasse questioni di natura processuale, come il pericolo di fuga o di disinquinamento delle prove, nonché questioni direttamente inerenti la pericolosità dell'imputato e le esigenze di tutela della collettività.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

2

Il nuovo codice di procedura penale (in vigore dal 24 ottobre 1989, quindi successivamente alle vicende giudiziarie esaminate dalla Commissione) articola più sistematicamente la materia delle misure cautelari; stabilisce un criterio di proporzionalità e di adeguatezza delle modalità di tali misure, per cui la custodia in carcere "può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata"; prevede, altresì, che "per detenuti in condizioni di salute particolarmente grave la custodia cautelare in carcere non può essere disposta salvo che sussistano le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" (articolo 275).

Dunque, in base alle norme che regolamentavano la materia prima del maggio 1989, ma sostanzialmente anche in base al nuovo codice di procedura penale (benché con qualche modifica non irrilevante), se esistono gravi e provate esigenze di natura processuale, ovvero se l'imputato rimane pericoloso tanto da minacciare (se fuori dal carcere) particolari diritti di sicurezza della collettività, in tutti tali casi gli arresti domiciliari non dovrebbero essere concessi, nonostante il grave stato di salute (ci si può limitare al piantonamento in ospedale).

Dall'esame degli estratti degli indicati fascicoli possono trarsi le seguenti osservazioni.

1) Alcuni provvedimenti di concessione degli arresti domiciliari in favore di noti nomi della criminalità organizzata si sono basati, prevalentemente o esclusivamente, su questioni di natura processuale, come il pericolo di fuga o l'inquinamento delle prove, mentre, nelle motivazioni dei precedenti atti di privazione della libertà, si faceva anche e soprattutto riferimento all'elemento della pericolosità sociale.

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

3

2) La misura degli arresti domiciliari è stata concessa per ragioni di salute, spesso previo passaggio attraverso strutture ospedaliere e di cura.

Ciò è stato reso possibile da un lato per la mancanza di un ufficio peritale centralizzato di immediata disponibilità e di completa affidabilità, in grado di poter dare adeguate e pronte risposte alle richieste della parte; dall'altro per l'assenza, altresì, di idonea assistenza sanitaria ed ospedaliera interna al carcere, la quale ha determinato la acutizzazione (o la supposta acutizzazione) di una situazione che poteva essere affrontata direttamente in regime intramurario.

I casi più rilevanti riguardano:

GIONTA Valentino - pregiudicato per furto, detenzione di armi, tentato omicidio; imputato ex articolo 416-bis quale capo della organizzazione; arrestato in data 8 giugno '85. Venne condannato con sentenza della corte d'appello di Napoli il 6 marzo '87 (anni sei di reclusione), poi annullata dalla Cassazione e, quindi, dalla corte di appello di Napoli il 4 novembre '88 (anni cinque di reclusione). Con quest'ultima decisione vennero concessi gli arresti domiciliari sulla base della misura della detenzione già scontata e per ragioni di salute. Il 12 aprile '89 viene accertato l'allontanamento arbitrario del Gionta. Con ordinanza del 21 aprile '89 la corte ha revocato gli arresti domiciliari. Successivamente il Gionta venne rintracciato e arrestato a Nizza.

GIULIANO Luigi - imputato ex articolo 416-bis. Venne inizialmente trasferito in ospedale in stato di detenzione per accertamenti medici non praticabili in carcere e, successivamente, ottenne gli arresti domiciliari da una sezione

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

4

feriale della corte di appello di Napoli, con provvedimento poi annullato dalla Cassazione.

FABBROCINO Mario - precedenti penali per detenzione di armi e per associazione a delinquere (articolo 416-bis del codice penale), appartenente alla "nuova famiglia". Fu trasferito prima in ospedale e poi presso la sua residenza in condizione di arresti domiciliari; undici giorni dopo il ritorno nel domicilio venne accertata la sua evasione.

ZAZA Salvatore - precedenti penali per vari reati; imputato ex articolo 416-bis del codice penale, per partecipazione alla "nuova camorra organizzata" ed alla "nuova famiglia" e condannato dal tribunale di Napoli il 23 aprile '86 a dieci anni di reclusione. Venne ricoverato in ospedale e successivamente la corte di appello di Napoli, su parere favorevole della direzione sanitaria di tale nosocomio, gli consentì di ritornare al suo domicilio alle medesime condizioni.

Rilevate le contraddizioni sopra cennate, si ritiene che sulla valutazione delle decisioni dell'autorità giudiziaria l'esame debba essere condotto dal Consiglio superiore della magistratura.

Per quanto di competenza della Commissione e pur ribadendo la necessità e l'utilità della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, si evidenziano alcune carenze strutturali che è necessario prontamente risolvere ad evitare il ripetersi di simili vicende.

In primo luogo occorre la formazione centralizzata di un ufficio interdisciplinare per le perizie in condizione di poter esprimere parere tecnico (adeguato quanto immediato) sulla denunciata infermità del detenuto. E' rischioso ed

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

5

improduttivo affidarsi in tali circostanze a certificazioni ospedaliere, ovvero a medici nominati dal giudice, sia per ragioni di condizionamenti, assai frequenti nella zona, sia anche per stringere i tempi di una valutazione tecnica che spesso deve essere data in qualche giorno.

In secondo luogo occorre creare nel carcere, in una distribuzione regionale o interregionale "vere e proprie strutture ospedaliere interne, gestite da personale carcerario e della unità sanitaria locale con trattamento interamente penitenziario, quale referente medico per interventi, cure e degenze di particolare natura. Attualmente i centri clinici interni alle carceri sono 4 nelle zone meridionali e 10 nelle altre regioni e i posti-letto riservati negli ospedali civili (ove poter piantonare i detenuti) sono 76 nel Sud e 137 nel Centro-Nord" (cfr. la relazione della Commissione, approvata nella seduta del 20 dicembre 1989, doc. XXIII, n. 12).

Questo sistema si è rivelato insufficiente, costoso ed inutile ed ha originato (anche se talvolta pretestuosamente) le distorsioni innanzi precisate nella concessione degli arresti domiciliari. E' necessario riformarlo, al fine di porre le condizioni per cui tutte le infermità possano essere curate in ambiente penitenziario, in tal modo eliminando alla radice la possibilità di allontanamenti dal carcere che creano gravi problemi per la sicurezza della collettività.